



P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. 6 e 8, L. Fall.;

1. CONCEDE alla società ricorrente **termine fino al 12/04/2021** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall.) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. NOMINA un **commissario giudiziale** nella persona di:

Rag. Paola Giudici (Busto Arsizio, Via Cardinale Tosi n. 6)

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L. Fall. e degli altri obblighi sottoindicati, provvedendo a depositare, entro cinque giorni dal deposito di piano e proposta definitivi, un proprio parere sulle possibili criticità tecniche (con esclusione dei profili di fattibilità economica) di piano e proposta;

3. DISPONE che la ricorrente allo scadere

del 10/01/2021
del 09/02/2021
del 11/03/2021

nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una copia al **Commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori **per nessun motivo;**
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L. Fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L. Fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;



- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice Relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. RAMMENTA:

- che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati¹) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;

6. **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17/12/2020.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Milton D'Ambrà

La Presidente
Dott.ssa Sabrina Passafiume

¹ Per facilità di consultazione, tuttavia, la parte viene invitata a produrre anche una versione PDF.Doc della relazione di attestazione; dell'eventuale relazione ex art. 160, comma II, L.F.; dell'eventuale piano industriale di continuità, ove possibile.